

Causa C-438/08

Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese

«Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Direttiva 96/96/CE — Normativa nazionale — Condizioni restrittive di accesso all'attività di revisione di veicoli — Art. 45 CE — Attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri — Sicurezza stradale — Proporzionalità»

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 ottobre 2009 I - 10222

Massime della sentenza

1. *Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni*
(Art. 43 CE)
2. *Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Deroghe — Attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri — Portata*
(Art. 45 CE; direttiva del Consiglio 96/96, art. 2)

1. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 43 CE uno Stato membro che imponga restrizioni alla libertà di stabilimento di enti di altri Stati membri che intendano esercitare nel territorio di detto Stato membro l'attività di revisione di veicoli, ossia mediante la subordinazione all'interesse pubblico della concessione di autorizzazioni, il requisito di un capitale sociale minimo di EUR 100 000, la limitazione dell'oggetto sociale delle imprese e l'imposizione di norme di incompatibilità ai loro soci, gestori e amministratori.

Infatti, i requisiti previsti dalla normativa nazionale, sebbene si applichino in modo identico sia agli operatori stabiliti nello Stato membro interessato sia a quelli che vengono da altri Stati membri, possono far sì che agli operatori che non soddisfano i criteri ivi definiti sia impedito di stabilirsi nel detto Stato membro per esercitarvi un'attività di revisione di veicoli. In particolare, il criterio dell'interesse pubblico può aprire la strada ad un utilizzo arbitrario del potere discrezionale delle autorità competenti, consentendo loro di rifiutare l'autorizzazione per l'attività di revisione di veicoli a taluni operatori interessati, quand'anche questi ultimi soddisfino gli altri requisiti stabiliti dalla normativa. Peraltro, provvedimenti del genere, mancando la dimostrazione della loro necessità e proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito, non possono essere

considerati giustificati da ragioni di tutela della sicurezza stradale.

(v. punti 30, 49, 53 e dispositivo)

2. Conformemente all'art. 2 della direttiva 96/96 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, qualora lo Stato membro affidi la gestione di impianti di controllo tecnico ad organismi privati, esso continua tuttavia ad esercitare una sorveglianza diretta su di essi. Spetta, infatti, allo Stato membro, ai sensi della prima frase di tale articolo, designare gli impianti competenti, mettere in atto una procedura di abilitazione e mantenere tale impianti sotto una sorveglianza diretta. Ai termini della seconda frase di detto articolo, che menziona le precauzioni da prendere in caso di conflitto di interessi tra l'attività di revisione e quella di riparazione di veicoli, gli Stati membri devono adoperarsi in modo particolare affinché siano garantite l'obiettività e l'elevata qualità del controllo. Si evince dall'utilizzo dell'espressione «in modo particolare» che la direttiva 96/96 ha in mente un fermo conseguimento di tali due obiettivi qualitativi concreti da parte dello Stato, ossia l'obiettività e un'elevata qualità del controllo tecnico di veicoli, nel caso di conflitto d'interessi, ma, a fortiori, anche nell'esecuzione della sua missione di inquadramento degli impianti privati di revisione di veicoli descritta alla prima

frase dell'art. 2 della direttiva. Ciò premesso e posto che organismi privati che esercitano la propria attività sotto la sorveglianza attiva dell'autorità pubblica competente, la quale è responsabile, in ultimo luogo, dei controlli e delle decisioni di detti organismi, non possono essere considerati fornire una «partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri» ai sensi dell'art. 45 CE, le attività

degli organismi privati di controllo tecnico di veicoli non rientrano nella deroga prevista al detto art. 45 CE.

(v. punti 37, 42-43, 45)